

# LA FORMULA “UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE” E LA NOZIONE DI “VIR BONUS”

---

Giuseppe Falcone\*

1. In una recente ricerca ho avuto modo di accennare al fatto che la tipizzazione di un modello astratto di “(viri) boni” all’interno dello schema verbale “ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione” dell’*actio fiduciae*, la cui introduzione va collocata nel periodo compreso tra III e inizio del II secolo a.C.,<sup>1</sup> si pone in linea con il radicamento di una nozione di “vir bonus” imperniata sul possesso di *virtutes* e sull’adozione di comportamenti e di costumi di vita che delle *virtutes* stesse costituiscono manifestazioni concrete.<sup>2</sup> Siffatto significato etico-comportamentale della qualifica, testimoniato con grande dovizia dalla documentazione testuale disposta lungo il predetto arco cronologico

- 1 La creazione dell’*actio fiduciae* è collocata nel corso del III secolo da P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. II. Le garanzie reali*, Padova 1963, 66; tra la fine del III e gli inizi del II secolo da M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 553, seguito da R. FERCIA, “*Fiduciam contrahere*” e “*contractus fiduciae*”. *Prospettive di diritto romano ed europeo*, Napoli 2012, 235; agli inizi del II secolo a.C. da N. BELLOCCI, *La tutela della fiducia nell’epoca repubblicana*, Milano 1974, 41 ss.; B. NOORDRAVEN, *Die Fiduzia im römischen Recht*, Amsterdam 1999, 8; J.-PH. DUNAND, *Le transfert fiduciaire: “donner pour reprendre”*. *Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducia-gestion*, Bale-Genève-Munich 2000, 158.
- 2 G. FALCONE, *L’attribuzione della qualifica “vir bonus” nella prassi giudiziaria d’età repubblicana (a proposito di Cato, or. frg. 186 Sblend. = 206 Malc.)*, in *AUPA* 54, 2010-2011, 55 ss. (d’ora in poi: *AUPA* 54). Questo contributo è ora apparso anche in A. LOVATO (cur.), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica* (Incontro di studio Trani, 28-29 ottobre 2011), Bari 2013, 39 ss. (d’ora in poi: *Vir bonus*), con l’aggiunta di un’*Appendice* (p. 83 ss.) ove si mostra come l’interpretazione che avevo proposta delle qualifiche “bonus” e “vir bonus” in chiave etico-comportamentale è rafforzata dalle risultanze relative agli impieghi, nello stesso arco temporale di III-II secolo, di “*optimus*”, “*probus*” e “*fortis*”. In particolare, il cenno alla prospettiva valoriale evocata nella *formula fiduciae*, che riprendo e approfondisco in queste pagine, si trova in *AUPA* 54, 84 s. (= *Vir bonus*, 71 s.).

\* Professore ordinario di diritto romano nell’Università di Palermo.

(dagli elogi degli Scipioni<sup>3</sup> alla produzione di Ennio, Catone, Plauto e Terenzio),<sup>4</sup> è sotteso, significativamente, ad un'altra *conceptio verborum* processuale ascrivibile al più tardi al III secolo e cioè la *sponsio* utilizzata per stabilire quale tra due contendenti sia “*melior*” rispetto all'altro e collegata ad una antica regola giudiziale che coinvolge la valutazione dei contendenti stessi come “*boni*” o “*mali*”.<sup>5</sup>

Sembra opportuno compiere qualche ulteriore precisazione riguardo al coordinamento tra le parole “*ut inter bonos* etc.” e la connotazione etica della qualifica “*vir bonus*”, anche in ragione del fatto che in tempi recenti è stata asserita l'esistenza di un'evoluzione di significato di questi *verba* formulari proprio in connessione con un preteso mutamento di significato della nozione di “*vir bonus*”.

2. Prima, però, di avviarci in questa direzione, è il caso di riprendere rapidamente, ma in modo specifico, lo stesso dato che costituisce il presupposto del predetto coordinamento concettuale, e cioè la portata etico-comportamentale della nozione di “(*vir*) *bonus*” nelle fonti di III-II secolo. Ciò in quanto proprio ultimamente è apparso un lavoro (che già nell'intitolazione chiama in causa la gerarchia quale chiave per intendere la contrapposizione tra “*boni*” e “*mali*” nella ricordata regola giudiziale)<sup>6</sup> nel quale viene individuata una connotazione esclusivamente di tipo gerarchico-sociale della qualifica “(*vir*) *bonus*” per l'età arcaica,<sup>7</sup> mentre per l'età mediorepubblicana è prospettata una coesistenza tra dimensione gerarchico-sociale e dimensione etica, quale sarebbe riconoscibile nelle fonti letterarie di III-II secolo: propriamente, vi si afferma che una parte dei testi di Plauto, Terenzio e Catone da me segnalati innegabilmente attestano un impiego in senso etico-comportamentale, ma che altri testi degli stessi autori conterrebbero, invece, chiare applicazioni di “*bonus*” e “*malus*” per indicare il rango sociale.<sup>8</sup>

3 Il più antico dei quali è da assegnare, a seconda delle interpretazioni, ad un anno compreso tra il 260 e il 230 a.C.: *status quaestionis* in G. FALCONE, *AUPA* 54, 74 nt. 37 = *Vir bonus*, 60 nt. 37.

4 Cfr., in particolare, G. FALCONE, *AUPA* 54, 66 ss. = *Vir bonus*, 50 ss.

5 Cato, or. frg. 186 Sblendorio = 206 Malcovati: “*Atque ego a maioribus memoria sic accepi si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni siue mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse. Nunc si sponsonem fecisset Gellius cum Turio, ni uir melior esset Gellius quam Turius, nemo, opinor, tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium quam Turium si non melior Gellius est Turio, potius oportet credi, unde petitur*”. Sulla testimonianza di Catone, e sulla complessiva pagina di Aulo Gellio (N.A. 14.2.4-26) che l'ha trasmessa, cfr. *infra*, § 2 e, più ampiamente, già G. FALCONE, *AUPA* 54, 57 ss. = *Vir bonus*, 39 ss.

6 R. FIORI, *La gerarchia come criterio di verità “boni” e “mali” nel processo romano arcaico*, in C. CASCIONE-C. MASI (cur.), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013, 195 ss. (v.a., sinteticamente, *Il vir bonus tra filosofia greca e tradizioni romane nel de officiis di Cicerone*, in *Vir bonus* cit., 29 ss.) In precedenza, brevi cenni al III-II secolo nel saggio (apparso contemporaneamente al mio articolo) *Vir bonus. Politica diritto filosofia nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011, *passim* e, per il III e II secolo, 108s.; 111; 344 s. (su cui cfr. G. FALCONE, *Appendice* cit., 83 ss.).

7 R. FIORI, *La gerarchia* cit., 185 ss. (nonché *Il vir bonus* cit., 26 ss.), come già *Bonus vir* cit., 109 ss.

8 R. FIORI, *La gerarchia* cit., 209.

Non entro nel merito dell'articolato quadro complessivo che è proposto nel lavoro in questione con riferimento alle epoche più antiche.<sup>9</sup> Piuttosto, continuando a posare l'attenzione esclusivamente sul III-II secolo e sui riscontri testuali di cui disponiamo, mi limito a considerare le fonti che si trovano addotte in questo studio in contrapposizione alla mia lettura in chiave di rilevanza solo etico-comportamentale della qualifica “(vir) bonus”;<sup>10</sup> e anticipo fin d'ora che, a mio avviso, mentre nessuna di queste fonti si presta ad infirmare il risultato cui sono pervenuto – e cioè che il materiale di III-II secolo restituisce esclusivamente un impiego della qualifica “vir bonus” e dell'aggettivo “bonus” riferito ad una persona come di per sé esprimenti una connotazione morale, svincolata dalla collocazione della persona nella gerarchia sociale<sup>11</sup> –, alcune di esse, addirittura, rinsaldano questa conclusione: ed è, appunto, specificamente per quest'ultima circostanza che mi pare opportuno premettere alle riflessioni sulla *formula fiduciae* i rilievi che seguono.

Prendendo in considerazione, dapprima, le fonti che avevo già segnalato e che vengono interpretate, diversamente, in chiave gerarchico-sociale, osservo, anzitutto, che non v'è ragione per cui, una volta accettata<sup>12</sup> la mia lettura in chiave etico-comportamentale in relazione all'uso ironico di “vir bonus” in Ter., *Andr.* 616 e 846, in Ter., *Eun.* 850 e

- 9     Ciò in quanto oggetto del mio interesse era, ed è tuttora, l'arco temporale di III-II secolo, e in quanto l'eventuale ravvisabilità di riscontri risalenti ad età arcaica e a rappresentazioni remote non è, comunque, utilizzabile per interpretare i dati più recenti (cfr. *Appendice* cit., nt. \*). Nondimeno, preciso che con riferimento all'iscrizione del cd. vaso di *Duenos* di VII secolo (“*Duenos med feked en manom einom duenoi. Ne med malo(s) statod*”) – alla quale avevo dedicato una annotazione *in margine*, per invitare a non trarre alcuna conclusione, specie poi per l'età mediorepubblicana, né in senso sociale (Colonna; Fiori) né in senso etico, da un testo la cui stessa esatta decifrazione è tuttora oggetto di discussioni tra gli specialisti (*AUPA* 54, 66 [= *Vir bonus*, 50] nt. 18) – Fiori mi rivolge un'obiezione che, in realtà, non ha ragion d'essere. Egli, infatti, osserva che “quand'anche si volesse interpretare l'iniziale ‘*duenoi*’ non in senso aggettivale, ma come il nome dell'artefice, si dovrebbe necessariamente intendere in senso aggettivale la successiva opposizione *duenos/malos*” (*La gerarchia* cit., 186 nt. 61). Sennonché, ero stato io stesso, in quella annotazione, a prospettare – al solo scopo, però, di confermare il predetto invito alla cautela attraverso la constatazione che più d'una interpretazione sarebbe proponibile – una possibilità di lettura dell'iscrizione proprio basata su un uso di *duenos* in senso aggettivale, e orientata, però, in prospettiva etica (immaginando – pur sempre sulla base di argomenti specifici – che l'iscrizione potrebbe aver voluto “attestare che l'oggetto, destinato al culto, è stato realizzato da una persona devota e per una persona devota in funzione di una utilizzazione pia dello stesso, e volesse inibirne l'uso da parte di un *malus=impius*”).
- 10    All'analisi delle fonti compiuta da Fiori ha contestualmente aderito, *per relationem*, R. CARDILLI, “*Vir bonus*” e “*bona fides*”, in *Vir bonus* cit., 188 nt. 16 *in fine*.
- 11    Naturalmente, che in qualsiasi ambiente ed epoca la stessa entificazione di determinate virtù, sulle quali si misura il profilo morale di un individuo, sia collegata ad esigenze e valori del corpo sociale è un dato scontato (G. FALCONE *AUPA* 54, 91 s. = *Vir bonus*, 81), e io stesso ho avanzato l'ipotesi che l'emersione di una consistente presenza del motivo del “*vir bonus*” nelle fonti di III-II secolo potrebbe collegarsi, sul piano socio-politico, alla formazione di una nuova *nobilitas* patrizio-plebea, e sul piano più propriamente socio-economico, allo sviluppo della *mercatura* e del connesso ideale del profitto, i quali si prestavano a sollecitare l'esigenza di tipizzazione di un comportamento ispirato a lealtà e correttezza (*AUPA* 54, 93 = *Vir bonus*, 82 s.); quel che, però, i dati delle fonti non consentono è riconoscere nella qualifica in sé “(vir) bonus” l'indicatore di un rango o *status* sociale.
- 12    R. FIORI, *La gerarchia* cit., 209 nt. 174 *in fine*.

all’uso serio in Ter., *Adelph.* 961,<sup>13</sup> si nutrano invece dubbi in relazione a Ter., *Adelph.* 556 (dove, pure, “*vir bonus*” è riferito, con analogo rovesciamento ironico, ad un soggetto subito prima qualificato come “*sceleratus*”: v. 553), e, addirittura, venga assunto con decisione che l’ironia in Plaut., *Capt.* 954, *Curc.* 610, *Pers.* 788 e *Pseud.* 114 “si spiega solo in chiave sociale”: in questi luoghi plautini, infatti, esattamente come accade nei predetti Ter., *Andr.* 616 e 846 ed *Eun.* 850, l’appellativo è ironicamente rivolto a soggetti che si sono macchiati di comportamenti riprovevoli (un servo che non ha mai detto la verità e che ha compiuto malefatte: *Capt.*, 954 e 956; l’autore di una ribalderia, che perciò è qualificato poco oltre come “*scelus vir*”: *Curc.* 610 e 613; un servo artefice della macchinazione che muove l’intera vicenda: *Persa* 788; il debitore che non paga e perciò è inseguito dai creditori: *Pseud.* 1144 s.).<sup>14</sup>

D’altra parte, in relazione alla qualifica “*virum optimus bonorum*” attribuita dal senato a Scipione Nasica nel 204 e già presente nell’elogio funebre di Lucio Cornelio Scipione, console nel 259 (“... *Honc oino ploirume cosentiont Romai duonoro optumo fiuise viro ...*”),<sup>15</sup> devo ricordare che, prima di me, è stato Livio (29.14.9), che ho addotto come ulteriore riscontro testuale, ad assumere come “cosa scontata” che l’attribuzione dell’epiteto si fondava sulle *virtutes* dell’onorato:<sup>16</sup> quel che, infatti, lo storico patavino ha affermato non è, genericamente, di “non saper spiegare le motivazioni del senato”,<sup>17</sup> bensì di non sapere “sulla base di quali virtù” i senatori abbiano assegnato la qualifica a Scipione Nasica (*id quibus virtutibus inducti ita iudicarint*), con ciò dando appunto per scontato che alla base del riconoscimento vi doveva essere, comunque, il possesso di *virtutes*; e ricordo altresì che questa rappresentazione da parte di Livio collima perfettamente con le notizie fornite al riguardo da Dione Cassio (17.61) e Diodoro Siculo (34.33), i quali (evidentemente, attingendo a diversa tradizione storiografica) espressamente collegano l’assegnazione della qualifica al possesso di specifiche *virtutes*, quali la devozione verso

13 Impieghi che ho segnalati, insieme con Ter., *Adelph.* 463, 476 e 556, *Andr.* 915, *Eun.* 660 e 918, *Phorm.* 638, in G. FALCONE, *AUPA* 54, 78 = *Vir bonus*, 64 s.

14 Su questi riscontri cfr. G. FALCONE, *AUPA* 54, 76 s. = *Vir bonus*, 62 ss. Tenendo conto anche degli altri impieghi, questa volta non ironici, di “*vir bonus*” in Plauto (*Curc.*, 708: un soggetto è qualificato “*vir bonus*” per aver trattato “*bene et pudice*” una *virgo*; *Poen.* 1389: comportarsi da *boni* significa ascoltare chi supplica; *Pseud.* 1128: *boni viri* = *strenui*; *Pseud.* 1145: “*bonus vir*” è chi soccorre l’amico debitore in difficoltà, fornendogli il denaro), va ribadito, diversamente da come ha ritenuto Fiori (*La gerarchia* cit., 209 nt. 174), che il materiale plautino è univoco nell’esprimere una prospettiva etico-comportamentale della qualifica in esame; e proprio alla luce di questa univocità si conferma, dunque, la legittimità dell’interpretazione nella medesima prospettiva anche dell’ultimo impiego plautino, in *Cas.* 724 (eco ironica del motivo della *καλοκάγαθία*), peraltro proposta con il conforto della corrispondenza tra elementi testuali interni alla stessa fonte e ulteriori luoghi del Sarsinate (*AUPA* 54, 77 s. = *Vir bonus*, 63 s.).

15 Su cui G. FALCONE, *AUPA* 54, 72 s. = *Vir bonus*, 58 s.

16 Conclusione non condivisa da R. FIORI, *La gerarchia* cit., 205.

17 Così R. FIORI, *La gerarchia* cit., 203.

gli dei e la giustizia.<sup>18</sup> Aggiungo peraltro che, come ulteriormente mostrato,<sup>19</sup> Plauto, nell'echeggiare chiaramente la qualifica in *Amph.* 676-8 (“*Amphitruo uxorem salutat ... suam, quam omnium Thebis vir unam esse optimam diiudicat*”), esplicitamente la collega al possesso di *virtutes* (cfr. i vv. 811 e 839-844); e che il predetto elogio funebre di Lucio Cornelio Scipione, pur se al suo interno non contiene apposite indicazioni, va, però, confrontato con tutti gli altri elogi degli Scipioni pervenutici, i quali inducono a ritenere che un riferimento alle *virtutes* non poteva mancare.<sup>20</sup> Ribadita questa portata dell'epiteto dei due Scipioni, continua a sembrarmi necessario pensare che non sia possibile circoscriverla al solo elemento “*optimus*”, immaginando una sfumatura di tipo sociale per “*bonus*”, in quanto la correlazione tra il superlativo e l'aggettivo di grado positivo doveva aver senso pregnante solo in funzione di una unicità di prospettiva concettuale.<sup>21</sup>

E ancora, con riferimento al frammento di Catone,<sup>22</sup> le considerazioni che sono state svolte per ricondurre la regola giudiziale ivi attestata, che implicava la comparazione tra “*boni*” e “*mali*” e che fondava il ricorso alla *sponsio* “*ni vir melior esset ...*”, ad una più ampia “percezione romana della giustizia e della verità” come “gerarchica”,<sup>23</sup> non valgono a bilanciare una circostanza che avevo appositamente sottolineato,<sup>24</sup> desumendola dalla lettura della fonte gelliana che ci ha conservato codesto frammento, e che sembra essere rimasta inosservata.<sup>25</sup> La ripropongo brevemente. Il punto di partenza è costituito dal fatto che il testo di Catone ci è stato trasmesso da Aulo Gellio (*N.A.* 14.2.26), nel quadro del racconto di un'esperienza personale quale *iudex* in una causa privata: nel processo,

18 Non rileva la circostanza che le virtù riferite dalle fonti a Scipione Nasica sono “sempre virtù ‘politiche’ (‘le stesse *pietas* e *sanctitas*, in una religione ‘civile’ come quella romana, sono virtù che non rilevano al livello della morale individuale, ma i cui effetti positivi si riverberano su tutto il gruppo”: R. FIORI, *La gerarchia* cit., 203): rinvio in proposito, alle precisazioni che avevo già formulate in chiusura di indagine e specificamente alla considerazione (*AUPA* 54, 92 [= *Vir bonus*, 81] su nt. 93) che il fatto che alcune *virtutes* riferite nelle fonti al *vir bonus* consistono nell'impegnarsi per i consociati (mi riferivo, in particolare, alla *sapientia* e alla *strenuitas*) non significa che la qualifica in sé “*vir bonus*” non alluda, appunto, all'esercizio di *virtutes* e che essa abbia, invece, una intrinseca connotazione sociale.

19 In G. FALCONE, *Appendice* cit., 89 s.

20 *AUPA* 54, 73 ss. = *Vir bonus*, 59 ss.

21 Né mi pare che il testo di Liv. 29.14.7 (“*veram certe victoriam eius rei sibi quisque mallet quam imperia honoresve suffragio seu patrum seu plebis delatos*”), sempre riguardante l'episodio di Scipione Nasica, dimostri “che la scelta dei senatori sia stata compiuta all'interno della classe dirigente” (R. FIORI, *La gerarchia* cit., p. 197), che, cioè, i “*boni*” fossero di per sé soggetti ben posizionati da un punto di vista politico-sociale: piuttosto, il testo sembra indicare, più semplicemente, che chiunque avrebbe preferito vincere in questa competizione più che ottenere *imperia* e *honores* politici (peraltro, la precisazione “*suffragio seu patrum seu plebis*” parrebbe mostrare, indirettamente, che la competizione era aperta anche agli appartenenti alla plebe: è per costoro che poteva essere rappresentato un potenziale interesse al conferimento di poteri e cariche da parte dell'assemblea plebea).

22 Il testo è trascritto *supra*, in nt. 5.

23 R. FIORI, *La gerarchia* cit., 243 ss. In particolare, questo studioso assume che la regola avrebbe riconosciuto maggiore o minore credito ai litiganti in dipendenza “dall'appartenere alla categoria sociale dei *boni* o *mali* e dall'essere, entro queste categorie, più o meno *boni* oppure più o meno *mali*” (p. 245).

24 Cfr. *AUPA* 54, 62 s. = *Vir bonus*, 46 s.

25 Anche da parte di R. CARDILLI, “*Vir bonus*” e “*bona fides*” cit., 186 s.

avente per oggetto la pretesa della restituzione di una somma di denaro data in prestito, si fronteggiano, da un lato, un attore “*vir firme bonus*”, di nota e sperimentata *fides*, dalla vita *incolpatissima* e la cui *probitas* e *sinceritas* erano testimoniate da numerosi *exempla*, dall’altro lato, un convenuto di “non buona” natura, dalla vita turpe e sordida, noto per le sue menzogne e pieno di *perfidiae* e *fraudes* (§§ 5-6); proprio in ragione del confronto tra i profili morali e i costumi di vita dei due litiganti, Gellio, nonostante la mancanza di idonei mezzi di prova dell’esistenza del debito, non riesce a risolversi per l’assoluzione del convenuto<sup>26</sup> e chiede consiglio al filosofo Favorino, il quale invita l’amico ad utilizzare il criterio riferito da Catone: in assenza di prove del debito, qualora i contendenti siano “*pares*”, entrambi “*boni*” o entrambi “*mali*”, occorre prestar fede al convenuto, ma nel caso in ispecie – osserva Favorino – non vi era parità, in quanto l’attore era *optimus* e il convenuto era *deterrimus*, quindi Gellio giudichi pure in favore dell’attore (§§ 22-23); senonché Gellio, da un lato non ritenendo opportuno giudicare (e cioè, condannare il convenuto) *de moribus*, dall’altro lato non volendo assolvere un convenuto di tale risma, decide di *iurare* che la questione non gli è chiara, liberandosi del grave imbarazzo (§ 25). Ora, è un dato oggettivo che la contrapposizione rappresentata da Gellio (*N.A.* 14.2.5-6 e 10) attiene alle *virtutes*, ai comportamenti e alla condotta di vita dei due contendenti, senza alcuna allusione allo *status* sociale o a “nozioni di tipo sociale”.<sup>27</sup> Ebbene, poiché sia Favorino che Gellio (il quale cita testualmente le parole di Catone alle quali alludeva il filosofo: § 26) avevano sott’occhio l’intero contesto dei *verba Catonis* – contesto nel quale non poteva certo mancare il compimento, da parte di Catone, di una contrapposta raffigurazione dei due litiganti, tale da legittimare la sua spavalda affermazione: “*nemo, opinor, tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium quam Turium*” – è legittimo desumere che identica doveva essere la prospettiva del raffronto tra i contendenti nelle due vicende giudiziarie, che, cioè, anche la regola risalente ai *maiores*, invocata da Catone, chiamasse in causa una comparazione tra i profili morali dei due avversari: non è certo pensabile che Favorino invitasse Gellio a basarsi sull’antica regola, ove questa avesse riguardato profili di valutazione differenti rispetto a quelli che agitavano la coscienza di Gellio (si noti, peraltro, come lo stesso Favorino [§§ 22-23] applichi con naturalezza e in modo immediato il meccanismo richiamato nel brano di Catone alla fattispecie sottopostagli da Gellio, in considerazione delle contrapposte qualità interiori dei contendenti). D’altra parte – anche questo è opportuno ribadire<sup>28</sup> – il riconoscimento giudiziale della natura di *bonus* o di *melior vir* in base alle qualità morali del contendente si come tradotte in comportamenti e condotte di vita, che divengono oggetto di valutazione (e comparazione) giudiziale grazie alle testimonianze

26 “*Sed enim ego homines cum considerabam, alterum fidei, alterum probri plenum spurcissimaeque vitae ac defamatissimae, nequaquam adduci potui ad absolvendum*” (§ 10).

27 Come invece affermato da C. MASI DORIA, *Linee per una storia della veritas nell’esperienza giuridica romana. I. Dalle basi culturali al diritto classico*, in *Quid est veritas?* cit., 41 s. Il parallelismo addotto dall’ autrice con D. 22.5.3pr.-3 rafforza, anziché infirmare, l’esclusiva dimensione etico-comportamentale delle indicazioni gelliane: nel brano di Callistrato, infatti, i riferimenti alle condotte di vita – espressi anche con le parole “*incolpata vita*”, che coincidono con una delle espressioni usate da Gellio – sono ulteriori rispetto alle “qualificazioni sociali” (*decurio/plebeius; locuples/egens*) dei *testes*: “... *in persona eorum exploranda sunt in primis condicio cuiusque, utrum quis decurio an plebeius sit et an honestae et incolpatae vitae an vero notatus quis et reprehensibilis an locuples vel egens sit ...*” (cfr. anche § 1 “*qui et cuius dignitatis et cuius existimationis sint*”).

28 Cfr., già, con fonti e bibl., *AUPA* 54, 91 = *Vir bonus*, 79 s.

e agli *exempla* addotti da *patroni, testes, amici, vicini etc.*,<sup>29</sup> è meccanismo che si iscrive perfettamente in un più ampio fenomeno culturale e sociale consistente nel rilievo della considerazione dei comportamenti del singolo da parte della comunità, fenomeno del quale sono manifestazioni, tra altre: gli *exempla virtutis*, modelli di comportamento da imitare; il motivo, rilevante anche sul terreno politico, della *fama*, che si fonda sull'osservazione dei comportamenti; le *laudationes* e le *laudes*, forme di trasmissione dei *facta* degli antenati e, rispettivamente, veicoli dell'approvazione della condotta virtuosa di un consociato; il rilievo del *pudor*, virtù consistente nella disposizione d'animo di chi avverte e tiene in considerazione, orientando il proprio comportamento, la valutazione dei consociati e che non a caso presiede all'osservanza degli *officia*, e cioè dei doveri sociali avvertiti, in forza del loro intrecciarsi in una trama di relazioni interpersonali, come tessuto connettivo fondamentale della comunità.

Infine, nel contributo in esame vengono autonomamente addotti due testi plautini quali presunti riscontri della connotazione gerarchico-sociale:<sup>30</sup> Plaut., *Aul.* 212-238 e Plaut., *Cist.* 705. Ma proprio questi testi incrementano, al contrario, la complessiva documentazione dell'impiego in senso etico-comportamentale.

29 Si tratta di un meccanismo che, se era corrente ancora nel II secolo d.C. (come si registra nel racconto di Gellio: §§ 5, 6 e 8), a maggior ragione doveva essere praticabile e funzionale alla verifica da parte del giudice in epoca mediorepubblicana, nell'ambito di comunità meno estese, nelle quali più diffusa era la conoscenza e l'attestabilità della *virtutes* e dei *facta* dei consociati. A questo riguardo, con riferimento all'età ciceroniana va ribadita, nonostante le riserve espresse da Fiori (*La gerarchia* cit., 212 nt. 183), la valenza probatoria di Cic., *pro Mur.* 11-14 e di *pro Rosc. com.* 17-21, che ho addotto quali esempi di siffatta attestazione processuale delle qualità morali e della *vita* dei contendenti proprio in quanto coinvolgenti la qualifica "vir bonus" (*AUPA* 54, 63 ss. = *Vir bonus*, 48 ss.). Invero, i §§ 11-14 della *pro Murena* costituiscono, come avevo precisato, una sezione dell'arringa specificamente concentrata a rintuzzare le accuse riguardanti i costumi e la condotta di vita di Murena (*reprehensio vitae*), mentre la *contentio* che coinvolge il lignaggio costituisce altro e, come del resto nota lo stesso Fiori, inizia solo nel § 15. Quanto allo squarcio della *pro Roscio comoedo*, il paragone tra le capacità di Roscio quale attore e le sue qualità di *vir* (§ 17: "*Roscus socium fraudavit! Potest hoc homini huic haerere peccatum? qui me dius fidius – audacter dico – plus fidei quam artis, plus veritatis quam disciplinae possidet in se, quem populus Romanae meliorem virum quam histrionem esse arbitrat; qui ita dignissimus est scaena propter artificium ut dignissimus sit curia propter abstinentiam*") non implica che il "termine di riferimento" del discorso ciceroniano "sia anche la *dignitas* sociale delle parti"; piuttosto, tutte le battute del raffronto attengono (conformemente ad un complessivo discorso volto a convincere che Roscio, con il proprio *habitus* interiore, non può esser stato autore di una frode ai danni del proprio socio) alle qualità personali dell'assistito: Roscio possiede più *fides* che *ars*, più *veritas* che formazione artistica, è dal *populus* considerato *melior* come uomo che come attore, e infine, come è degnissimo della scena (e cioè, dell'attività che effettivamente svolge) in ragione della propria abilità nell'arte teatrale, così sarebbe degnissimo della *curia* in ragione della sua *abstinentia*. E ancora, sulla medesima linea si pone il testo di Cic., *off.* 3.77, riguardante un episodio ascrivibile alla fine del II secolo e cioè il rifiuto del giudice Fimbria a decidere in merito ad una *sponsio* vertente sulla connotazione di un litigante, persona perbene, quale "vir bonus" ("*... dixisse Fimbriam se illam rem nunquam iudicaturum, ne aut spoliaret fama probatum hominem, si contra iudicavisset, aut statuisse videretur virum bonum esse aliquem, cum ea res innumerabilibus officiis et laudibus contineretur*"): il testo conferma che il riconoscimento giudiziale di tale qualifica era collegato al profilo etico-comportamentale, fondandosi sull'avvenuta osservanza di *officia*, e che le condotte virtuose venivano normalmente attestate attraverso le *laudes* di patroni e testimoni (per i riscontri ciceroniani delle *laudes* come testimonianza delle *virtutes* e dei comportamenti da esse ispirati e per il significato di "contineri + ablativo" nel senso di "fondarsi su" cfr. le fonti citate in *AUPA* 54, 87 [= *Vir bonus*, 76] nt. 80; sul rifiuto di Fimbria come conseguenza di una nozione particolarmente esigente di "vir bonus" da questo coltivata, tale da richiedere l'avvenuto compimento di innumerevoli *officia* e, dunque, la presenza di innumerevoli *laudes*, cfr. p. 88 s. = 76 s.).

30 R. FIORI, *La gerarchia* cit., p. 209 nt. 174.

Invero, il primo dei due brani (“MEG. *Dic mihi, quali me arbitrare genere prognatum?* EUC. *Bono / MEG. Quid fide?* EUC. *Bona.* MEG. *Quid factis?* EUC. *Neque malis neque improbis*”) non depone, in sé preso, per una prospettiva sociale della qualifica “(vir) bonus” (oltretutto, l’aggettivo “bonus” non vi compare in relazione ad una persona). Piuttosto, questi due versi appaiono rilevanti in quanto vi è rappresentato un accostamento tra il positivo profilo morale dell’individuo (la sua affidabilità e i suoi concreti comportamenti: *fides* e *facta*) e la reputazione positiva di cui gode il casato d’origine (*genus*). Ebbene, questo stesso accostamento, avente la funzione di accrescere la connotazione positiva del soggetto di cui si sta trattando, si trova espresso anche con la formuletta “bonus, bono genere prognatus”, quale si trova, tra le fonti di questo periodo, in Cato, *In Q. Minucium Thermum De falsis pugnis* (or. frg. 42 Sblend. = 58 Malc.): dal che può confermarsi che il primo elemento di essa, l’epiteto “bonus”, allude appunto alle qualità morali del soggetto e ai comportamenti che ne sono espressione.<sup>31</sup>

Quanto al secondo brano, che dovrebbe attestare un evidente uso di “malus” come espressivo del rango sociale, e cioè Plaut., *Cist.*, 704-706 “PHA. *Mulier, mane: sunt qui volunt te conventam.* / HA. *Quis me revocat?* / LA. *Bona femina et malu’ masculus*

31 È il caso di compiere qualche precisazione anche con riguardo alla qualificazione del *genus* come “bonum”. Che nel citato brano di Catone (su cui *AUPA* 54, 81 ss. = *Vir bonus*, 69 ss., insieme con Cato, *agr.*, *praef.* 1-4; *agr.* 4.1 e 14.3), il sintagma “bono genere gnati” coinvolga una prospettiva sociale mi pare indubbio, data la contrapposizione ai *servi*; ma l’indicazione socialmente connotata di cui ho parlato nel mio contributo (p. 83 = p. 71) è l’intero sintagma, in ragione del suo impersarsi sul lignaggio (*genus*), non l’aggettivo in sé “bonum” (come riferisce, per una svista, R. FIORI, *La gerarchia* cit., 209 nt. 174): questo aggettivo, per la sua valenza eulogica neutra e indefinita (cfr. *infra*, nt. 52), può riguardare qualsiasi termine e a seconda del termine cui è associato si presta ad esprimere questo o quello specifico profilo di positività e apprezzamento. Oltretutto, a ben vedere, non potrebbe escludersi che nello stesso impiego catoniano del sintagma la dimensione sociale di contrapposizione ai *servi* alludesse, più che ad una posizione altolocata, alla semplice condizione di *liberi* (cfr., nella prima parte del testo, la rappresentazione della *verberatio* come manifestazione di *imperium* e, per le vittime, di *servitus*). E ancora, va precisato che, a prescindere da questo specifico riscontro catoniano nel quale appare determinante il contrappunto rispetto alla condizione servile, in una sequenza del tipo “bonus, bono genere gnatus” lo stesso apprezzamento del *genus* potrebbe avere un significato diverso a seconda dei casi, potendo ad esempio collegarsi, anziché ad una elevata collocazione nella gerarchia economico-sociale, alla riconoscibilità di *exempla virtutis* degli antenati: basti pensare al collegamento tra individuo e *genus* in funzione della riferibilità all’uno e agli altro di *virtutes* e di *facta* gloriosi espresso nell’elogio di *Cornelius Scipio Hispanus*, pretore nel 139 (ILLRP 316 = ILS 6: “*Virtutes generis meis moribus accumulavi, progeniem genui, facta patris petiei. Maiorum optenui laudem ut sibi me esse creatum laetentur; stirpem nobilitavit honor*”, su cui *AUPA* 54, 73 [= *Vir bonus*, 59] nt. 34 e 76 [= *Vir bonus*, 62] nt. 40). E proprio questo potrebbe essere il senso dell’accostamento fanciulla-progenitori in Ter., *Phorm.* 114 s., in cui Fanio è presentata come “*civem Atticam, bonam, bonis prognatam*”: premesso che il testo è da utilizzare con estrema cautela, data la stretta aderenza terminologico-concettuale che esso doveva presentare rispetto all’originale greco, perduto, di Apollodoro di Caristo (come prova l’uso dell’aggettivo “*Attica*”, ateniese, per una fanciulla originaria di Lemno, dominio di Atene ai tempi di Apollodoro e fino al 283, ma non più al tempo di Terenzio), se proprio ci si volesse sbilanciare con riferimento alla questione in esame, potrebbe rilevare il fatto – unico spunto testuale specifico – che le tre predette qualificazioni trovano corrispondenza, nei vv. 168 s., nelle indicazioni “*ingenua*” (che ben si presta a riprendere, in relazione al diritto attico, il precedente riferimento alla condizione di *civis*) e “*liberalis*” e “*uxor sine mala fama*”, entrambe riguardanti il profilo interiore e la condotta (per “*liberalis*” in senso etico cfr., ad es., il v. 282; l’assenza di *mala fama* è in funzione della contrapposizione alla figura della meretrice: cfr. il cenno al lenone al v. 171), mentre non vi si trova alcunché che possa costituire recupero di un eventuale precedente cenno alla provenienza da un casato ben posizionato socialmente o economicamente.



*volunt te*”, in realtà in esso l’aggettivo “*malus*” accostato a “*masculus*”, anziché indicare il servo *tout-court* attraverso un cenno all’infimo livello sociale (in contrapposizione al livello di una matrona, che perciò sarebbe indicata come *bona femina*), è funzionale ad un’autopresentazione da parte del servo *Lampadio* quale “malandrino”, in diretto collegamento con la compiaciuta descrizione del proprio operato scaltro e ingannatore che egli aveva in precedenza formulata (vv. 539-541: “*Quot illi blanditias, quid illi promisi boni,/ quot admoenivi fabricas, quot fallacias/ in quaestione! ...*”; cfr. anche v. 566: “*Iam perducebam illam ad me suadela mea*”). Questo secondo brano, dunque, si aggiunge, non solo ai numerosi riscontri di “*malus*” nelle fonti di III-II secolo che io stesso avevo già segnalati<sup>32</sup> e che mostrano un collegamento tra questa qualifica negativa e l’adozione di comportamenti riprovevoli (inganni, spergiuiri, presentazioni di false pretese, condotte rapaci e avidi, menzogne, infedeltà), ma anche a Plaut., *Aul.* 172, in cui un *homo*, pur di basse condizioni economiche, è considerato “*non malus*” in dipendenza del suo profilo interiore (cfr. v. 215 “*civem sine mala omni malitia*”), nonché a Plaut., *Mil.* 732-735 (“*mali*” = “*improbi et scelesti*”, autori spudorati di *scelestas factas*) e Plaut., *Most.* 873-874 “*Nam ut servi volunt esse erum, ita solet:/ boni sunt <bonus>; improbi sunt, malus*” (in cui la connotazione alternativa del padrone come “*malus*” è in evidente simmetria rispetto alla connotazione alternativa dei servi come “*improbi*” in ragione del compimento di azioni riprovevoli),<sup>33</sup> e ancora, si aggiunge ai seguenti impieghi, indicati ultimamente da un altro studioso:<sup>34</sup> Plaut., *Men.* 602 e 641 (un marito è qualificato “*vir malus*” dalla moglie che lo considera autore di furti [vv. 560 e 601], di ribalderie [v. 605], di tradimento [vv. 561 e 601] e di menzogne [v. 642]); Plaut., *Pseud.* 613 (uno schiavo è riconosciuto come *malus* in relazione ad una risposta impertinente); Plaut., *Pseud.* 1293 (si tratta di uno “schiavo astuto e ingannatore”, “spesso – come in questo caso – ubriaco ed eruttante”);<sup>35</sup> Plaut., *Truc.* 131s. (una schiava è appellata “*mala femina*” in quanto accusata di mendacio).

3. Arucchita e rinsaldata ulteriormente, così, la già assai cospicua documentazione di III-II secolo circa il significato (solo) etico-comportamentale delle contrapposte qualifiche “*boni*”/“*mali*”, può ora osservarsi che le parole “*ut inter bonos*” etc. della *formula fiduciae* vengono appositamente ricondotte ad una prospettiva valoriale negli stessi brani ciceroniani dai quali queste parole sono, parzialmente o integralmente, attestate.

Cicerone, infatti, cita questo schema verbale ora come esempio di strumento di repressione del dolo:

*off.* 3.61. *Quod si Aquiliana definitio vera est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est. Ita nec ut emat melius nec ut vendat quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabulis,*

32 AUPA 54, 68 ss. = *Vir bonus*, 52 ss.

33 I due ultimi testi plautini segnalati sono stati indicati, ma in diversa prospettiva, dallo stesso Fiori (*La gerarchia* cit., 212 nt. 180).

34 C. CASCIONE, *Vir malus*, in *Vir bonus* cit., 91 ss. Stranamente, peraltro, questo studioso, pur avendo cura di segnalare appositamente i contesti nei quali questi impieghi di “(*vir*) *malus*” sono inseriti, si orienta poi anch’egli verso prospettive gerarchizzanti e sociali.

35 C. CASCIONE, *Vir malus* cit., 92 s.

*circumscriptio adulescentium lege Plaetoria et sine lege iudiciis, in quibus additur EX FIDE BONA. Reliquorum autem iudiciorum haec verba maxime excellunt: in arbitrio rei uxoriae MELIUS AEQUIVS, in fiducia VT INTER BONOS BENE AGIER. Quid ergo? aut in eo, QVOD MELIUS AEQUIVS, potest ulla pars inesse fraudis? aut cum dicitur INTER BONOS BENE AGIER, quicquam agi dolose aut malitiose potest?*

*top. 17.65. ... Privata ... iudicia maximarum rerum in iurisconsultorum mihi videntur esse prudentia ... 66. In omnibus igitur eis iudiciis, in quibus EX FIDE BONA est additum, ubi vero etiam UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET, in primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est QVOD EIUS AEQUIVS MELIUS, parati eis esse debent. Illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum qui negotia aliena curasset ei cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset, eumve cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt;<sup>36</sup>*

ora come esempio di istituto giuridico che mira a tutelare l'altrui affidamento:

*off. 3.69 Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam sequeremur! Feruntur enim ex optimis naturae et veritatis exemplis. 70. Nam quanti verba illa VTI NE PROPTER TE FIDEMVE TVAM CAPTVS FRAVDATVSVE SIM! Quam illa aurea VT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAVDATIONE. Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE BONA fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret;*

ora come istituto che, più ampiamente, evoca un modello comportamentale incompatibile con l'agire nel proprio esclusivo interesse:

*ad fam. VII.12.2 ... sed quodam modo ius civile defendes cum omnia tua causa facias, non civium? ubi porro illa erit formula fiduciae,<sup>37</sup> “VT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET”? quis <bonus> enim est, qui facit nihil nisi sua causa?*

La rispondenza della rappresentazione ciceroniana alla prospettiva originaria, sì come pensata al momento della creazione dell'*actio fiduciae*, può ritenersi sicura con riguardo all'indicazione “*et sine fraudatione*” in sé presa. Che quest'ultima alludesse anche nel contesto originario all'assenza di una condotta di violazione dell'affidamento è reso incontestabile, infatti, prima che dalla tradizionale correlazione dicotomica che può

36 È di tutta evidenza che le tre indicazioni con tenute nell'affermazione “*illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum tradiderunt*” corrispondono, con diversa sequenza, ai tre schemi formulari subito prima citati e che, per esclusione, il riferimento al *dolum malum* va collegato allo schema appartenente all'*actio fiduciae*.

37 L'indicazione “*formula*” in relazione ad un mero segmento di una più ampia *conceptio verborum* si pone sullo stesso piano degli impieghi di “*actio*” in Cic., *de nat. deor.* 3.74 (“*inde illa actio OPE CONSILIOVE TUO FURTUM AIO FACTUM ESSE*”) e in Cic., *pro Caec.* 54 (in relazione alle parole “*Quandoque te in iure conspicio*”).

riconoscersi, in termini generali, tra *fraus* e *fides*,<sup>38</sup> dallo specifico riscontro offerto dal formulario – processuale o negoziale che fosse<sup>39</sup> – che Cicerone ha trascritto in stretta relazione al nostro in *off.* 3.70: “*uti ne propter te fidemve tuam captus fraudatusve sim*”. E il riscontro tanto più è rilevante in quanto si tratta di un preciso schema tecnico-formulare.

Con riferimento, invece, alle parole “*inter bonos bene agier*” si pone, astrattamente, l’eventualità che il quadro offerto da Cicerone rifletta, anziché l’autentica e primigenia portata di esse, una personale lettura, magari funzionale all’esigenza di esprimere un più ampio messaggio in un’ottica non necessariamente tecnico-giuridica. Una sollecitazione in tal senso potrebbe provenire, in particolare, dal fatto che è in una presa di posizione antiepicurea che si inquadra la configurazione, nel trascritto brano di *ad fam.* VII.12.2, dei termini “*VT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET*” come esponenti l’opposto dell’*agere sua causa*<sup>40</sup> e cioè, volti in positivo, come esponenti un operato solidale di collaborazione alla realizzazione dell’interesse del fiduciante.

Senonché, in contrario si deve tener presente, intanto, che le commedie di Plauto e Terenzio attestano, in relazione a profili che variamente intersecano l’ambito della giuridicità, un impiego delle qualifiche “*bonus*” e “*vir bonus*” sia per esprimere incompatibilità rispetto all’ordire una macchinazione ad altrui danno<sup>41</sup> sia per indicare: colui che rispetta i beni altrui,<sup>42</sup> colui che dice la verità,<sup>43</sup> colui che onora prontamente un impegno,<sup>44</sup> colui che adempie i propri debiti.<sup>45</sup> Al *vir bonus*, dunque, vengono riferiti non soltanto atteggiamenti di astensione (dal dolo; dall’aggressione di beni altrui), ma

38 In questo senso J.-Ph. DUNAND, *Le transfert fiduciaire* cit., 128.

39 Per la prima possibilità cfr. le prese di posizione richiamate da R. CARDILLI, “*Bona fides*” *tra storia e sistema*, Torino 2004, 32 nt. 60, che si pone anch’egli su questa linea interpretativa; per la seconda, cfr. J.-Ph. DUNAND, *Le transfert fiduciaire* cit., 126 ss., con precedente bibliografia.

40 L’*epistula* è, infatti, rivolta all’amico giurista Trebazio, che, secondo la voce giunta a Cicerone, si sarebbe avvicinato all’epicureismo. Cicerone richiama alcuni istituti giuridici in ordine ai quali Trebazio, se davvero aderisse alla dottrina epicurea, non potrebbe più svolgere la propria attività di *interpretatio* e di consulenza, o che il giurista stesso non potrebbe più utilizzare. Segnatamente, subito dopo il richiamo alla (inutilizzabilità della) *formula fiduciae*, l’autore così prosegue: “*quod ius status COMMUNI DIVIDENDO cum commune nihil possit esse apud eos qui omnia voluptate sua metiuntur? quo modo autem tibi placebit IOVEM LAPIDEM IVRARE cum scias Iovem iratum esse nemini posse?*” Per quanto riguarda il motivo dell’agire nel proprio esclusivo interesse, un’altra frecciata ciceroniana contro la visione epicurea si ha in *ad Att.* 7.2.4, particolarmente interessante in quanto, anche in questo caso, viene esplicitamente chiamata in causa la qualifica “*vir bonus*”: “*Lucius noster et Patron, qui, cum omnia ad se referant nec quicquam alterius causa fieri putent [...] non intellegunt se de callido homine loqui, non de bono viro*”. Su questo aspetto della polemica antiepicurea cfr., per tutti, V. GIUFFRÉ, *L’agire “sua causa, non civium”. Osservazioni sulla volgarizzazione dell’epicureismo a Roma*, in *Atti Accademia Pontaniana*, 21, 1973, 1 ss.

41 Plaut., *Persa* 788; Ter., *Andr.* 911-915 (ove, peraltro, è interessante l’espressione “*in fraudem inlicere*”).

42 Plaut., *Trin.* 289-290.

43 Plaut., *Capt.* 954.

44 Ter., *Phorm.* 638.

45 Plaut., *Pseud.* 1144-1146 (ove, forse, può ulteriormente scorgersi un riferimento implicito anche a colui che soccorre il debitore in difficoltà). Sui passi di Plauto e Terenzio ora richiamati cfr. G. FALCONE, *AUPA* 54, 76 ss. (= *Vir bonus* 63 ss.).

anche comportamenti virtuosi attivi. La circostanza che in alcuni casi (nelle commedie plautine) questi riferimenti sono affidati ad un uso rovesciato dell'appellativo “*vir bonus*”, attribuito ironicamente a chi ha tenuto un comportamento opposto ai predetti modelli virtuosi, rivela quanto la connessione tra la qualifica in esame e questi modelli fosse radicata nella percezione comune. Tale radicamento ben si prestava a costituire il presupposto e lo sfondo per l'adozione, nell'editto, di un'astratta figura di “*boni*” quali soggetti i cui comportamenti si conformano alle *virtutes*, massime alla *fides*.

Soprattutto, merita una particolare segnalazione un passaggio del *De agri cultura* di Catone, nel quale l'autore indica il compenso che il *dominus* dovrà versare per i lavori necessari “*si de caelo uilla tacta siet*”, nel caso in cui, cioè, la fattoria sia stata colpita da un fulmine: “*huic operi pretium ab domino bono, qui bene praebeat quae opus sunt et nummos fide bona soluat in tegulas singulas II*” (*agr.* 14.3). Questo testo è interessante per più d'una ragione. Anzitutto, in sé preso, esso costituisce un incisivo riscontro del valore della qualifica “*bonus*” in relazione ad un comportamento virtuoso,<sup>46</sup> che peraltro, per quel che qui maggiormente rileva, attiene (come nei testi plautini or ora richiamati) a prospettive di giuridicità: “*bona fide solvere*”. In secondo luogo, più specificamente, il riferimento al “*dominus bonus* che metta a disposizione *bene* tutto il materiale che occorre e *nummos fide bona soluat*” si presta, nell'interna sequenza e nella terminologia, a richiamare la formuletta “*inter bonos bene agier ... et sine fraudatione*”: da un lato, in ragione della compresenza della qualifica *bonus* e dell'avverbio *bene*, dall'altro lato, in ragione della menzione della *bona fides* che, certo, può essere vista come corrispondente alla mancanza di *fraudatio*. Ove si ammetta, con la dottrina dominante, una risalenza dell'*actio fiduciae* al più tardi agli inizi del II secolo, la sequenza catoniana potrebbe anzi aver ricalcato in modo apposito lo schema verbale in esame. E in quest'ottica, la sostituzione dei termini “*et sine fraudatione*” con “*bona fide*” preannunzierebbe (o già riflettere?) quel fenomeno di accostamento e di equiparazione, sul piano dei valori coinvolti, tra l'*actio fiduciae* e gli *arbitria* nei quali sono inserite le parole “*ex fide bona*”, che è attestato dalla presa di posizione di Quinto Mucio (conservata, come si è visto, in *Cic., off.* 3.70), secondo cui la nozione (*nomen*) di *bona fides* si ritrova anche nelle operazioni di *fiducia* (*idque versari in ... fiduciis*).<sup>47</sup>

Il testo di Catone, poi, potrebbe rilevare anche per un altro verso, e precisamente come spunto per riflettere sul significato dell'avverbio “*bene*” all'interno del nostro schema verbale. Questo elemento è generalmente trascurato, in quanto viene, per così dire, appiattito sulla precedente indicazione “*inter bonos*”. Emblematica è, ad es., la posizione di A. Carcaterra, il quale ha considerato indice di antichità della formula la “insistenza di termini uguali (*inter bonos bene...*)”, in nome di un assunto che avrebbe gittata generale e cioè che “ogni formulazione ridondante” sarebbe manifestazione di vetustà.<sup>48</sup> Le cose non cambiano allorché, all'opposto, si è pensato ad un'inserzione più recente: è il caso di A. Burdese, il quale ha immaginato un'aggiunta successiva di un cenno al “dovere positivo di comportarsi da persona per bene (*bene agier oportet ut inter*

46 In quest'ottica ho richiamato il testo in G. FALCONE, *AUPA* 54, 81 (= *Vir bonus*, 69).

47 Sulla testimonianza di Quinto Mucio rinvio all'apposito esame che ho svolto in *Il rapporto ius gentium – ius civile e la societas vitae in Cic., off.* 3.69-70, in *AUPA* 56, 2013, 266 ss.

48 A. CARCATERRA, *Intorno ai bonae fidei iudicia*, Napoli 1964, 6; 202 s.

*bonos*)” in una formula che conteneva un esclusivo riferimento al “dovere negativo di comportarsi senza frode (*agier oportet sine fraudatione*)”.<sup>49</sup> Parimenti, M. Kaser ha posto l’accento sulla peculiarità di una formulazione che sarebbe pleonastica, in quanto esprime con tre termini (“*inter bonos*”, “*bene*”, “*et sine fraudatione*”) la medesima idea di lealtà del fiduciario.<sup>50</sup> E la stessa apposita replica, compiuta da J.-Ph. Dunand, alla notazione di Kaser si risolve nell’individuazione di due indicazioni all’interno dello schema verbale: la prima consisterebbe nelle parole “*ut inter bonos bene agier*”, che esprimerebbero unitariamente un “dovere oggettivo standard”, la seconda, “*et sine fraudatione*”, che alluderebbe ad un “dovere soggettivo” di non violare l’affidamento riposto da parte del fiduciante (dunque, ancora una volta, “*bene*” viene accorpato all’indicazione *inter bonos* e privato di una valenza concettuale autonoma).<sup>51</sup> Non solo. Ma da altro punto di vista – aggiungo per parte mia – potrebbe anche pensarsi che l’avverbio avesse la medesima portata “inespressiva” che autorevoli linguisti hanno indicato con riferimento all’aggettivo “*bonus*”: quest’ultimo in non pochi impieghi costituirebbe un tipico esempio di “banalità” della lingua parlata, spesso utilizzato proprio perché consente a chi scrive di manifestare un giudizio positivo senza impegnarsi in ulteriori precisazioni.<sup>52</sup>

Accanto a queste due chiavi di lettura, tuttavia, potrebbe anche sostenersi una interpretazione che attribuisce una portata concettuale apposita, seppur non determinabile con precisione, a questo termine, com’è del resto più facile da attendersi da un dettato rigorosamente tecnico quale è una *formula* processuale. In questa direzione, una prima sollecitazione è, appunto, offerta dal trascritto testo del *De agri cultura* di Catone: il “*bene praebere*” all’artigiano quanto a costui è necessario (*quae opus sunt*) per portare a compimento l’opera concordata sembra alludere ad un mettere a disposizione “in maniera appropriata, adeguata” alle esigenze del caso. La prospettiva sembra la stessa che può riconoscersi in un frammento di orazione dello stesso Catone, “*In Q. Minucium Thermum De falsis pugnis*”,<sup>53</sup> nel quale l’autore si scaglia contro Minucio Termo, colpevole di aver

49 A. BURDESE, Rec. a N. BELLOCCI, *La struttura del negozio della fiducia nell’epoca repubblicana*, II, in *IURA* 34, 1983, 179.

50 M. KASER, *Zum Ediktsstil*, in *Fest. F. Schulz*, II, Weimar 1951, 29.

51 J.-PH. DUNAND, *Le transfert fiduciaire* cit., 161.

52 Questo impiego di “*bonus*” è stato, peraltro, ritenuto caratteristico proprio per il *De agri cultura* di Catone: J. MAROUZEAU, *Traité de stylistique latine*, Paris 1946, 88 ss.; C. DE MEO, in R. TILL, *La lingua di Catone*, traduzione e note supplementari di C. De Meo, Roma 1968, 190 nt. 95; S. BOSCHERINI, *La costruzione del latino*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, IV, Torino 1989, 677 e nt. 122; con riferimento ai testi di Ennio, A. RISICATO, *Lingua parlata e lingua d’arte in Ennio*, Messina-Firenze, 1966,<sup>2</sup> 72 s. Si tratterebbe, più ampiamente, di un riscontro della “povertà” della lingua del tempo: cfr. J. MAROUZEAU, *Quelques aspects de la formation du latin littéraire*, Paris 1949, 109 s. (seguito da M. VON ALBRECHT, *Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius*, Heidelberg, 1971, 20 s. e nt. 32), a detta del quale “tutto ciò che è rimarchevole per grandezza è qualificato *magnus*, per qualità, *bonus*”. Con specifico riferimento all’avverbio, si potrebbero citare i numerosi riscontri nel *De agri cultura* catoniano del tipo “*agrum bene colere*”, “*villam bene aedificare*”, etc.; nonché i frequenti impieghi, nella commedie plautine e terenziane, di locuzioni quali “*bene agere*” e “*bene facere*” e di coppie avverbiali quali “*bene pudiceque*”, “*bene benigneque*”, “*bene et sapienter*”, “*bene atque amice*”, “*bene feliciterque*”, “*recte et bene*”.

53 Cato, *or. frg.* 42 Sblend. = 58 Malc., con il commento di M.T. SBLENDORIO, *M.P. Catonis Orationes Reliquiae*, 1982, 193 s.

fatto arbitrariamente fustigare dieci magistrati di un *municipium* alleato, in quanto, a suo dire, essi non avevano curato in maniera appropriata i rifornimenti a lui destinati: “*Dixit a decemviris parum bene sibi cibaria curata esse*”. Ancora Catone (*agr.* 134.3) ci restituisce un formula ufficiale – e perciò particolarmente utile ai nostri fini – di preghiera, nella quale (come nella *formula fiduciae*) vi è una compresenza tra l’aggettivo e l’avverbio: “*Iane pater, uti te strue commouenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo macte uino inferiori esto*”. Il contesto della formula e il coordinamento con le preghiere da pronunciare subito prima (cfr. *agr.* 134.2) induce ad assegnare all’avverbio un’autonoma e definita funzione rispetto alla qualificazione delle preghiere come “devote” (“*bonae preces*”) e in particolare a riconoscervi un riferimento all’aver pregato “in modo appropriato”, e cioè secondo il rito prescritto.<sup>54</sup> D’altra parte, anche in Plaut., *Men.* 121, come in Cato, *agr.* 14.3, l’avverbio è accostato al verbo *praeberere*, per alludere al procurare in maniera adeguata (“*quando ego tibi ancillas, penum, lanam, aurum, vestem, purpuram bene praebeo nec quicquam eges, malo cavebis si sapis, virum observare desines*”). In Plaut., *Pseud.* 732, poi, si parla di “*bene iuvare*” con riferimento al procurare una persona specificamente adatta al compimento di una particolare impresa. E in Plaut., *Men.* 980 il “*bene servire*” (cfr. *Persa* 7: “*servire bene servitutum*”) riassume il comportamento che nei vv. 966-969 era stato riferito – si badi – al “*bonus servus*”, descritto come “*qui rem erilem/ procurat, videt, conlocat cogitatque, ut apseute ero rem eri diligenter/ tutetur quam si ipse adsit aut rectius*”.

Accolta questa prospettiva, il particolare contenuto della *conceptio verborum* si spiegherebbe senza che sia necessario attribuirvi una qualche ridondanza né riconoscervi una inespressività terminologico-concettuale. Ciascun elemento del testo, piuttosto, avrebbe una funzione ben precisa ed apposita: “*inter bonos*” richiamerebbe complessivamente un virtuoso modello etico-comportamentale, quello del *bonus vir*; il “*bene agier*” indicherebbe l’agire appropriato in relazione al conseguimento della finalità negoziale programmata;<sup>55</sup> “*et sine fraudatione*” sottolineerebbe specificamente il dovere di rispetto dell’affidamento, che contraddistingue il fenomeno fiduciario.<sup>56</sup> E

54 Cfr. la traduzione italiana di P. CUGUSI e M.T. SBLENDORIO CUGUSI, in *Opere di Marco Porcio Catone Censore*, II, in I. LANA (dir.), *Classici Latini*, Torino 2001, 215: “ti ho invocato secondo il rito con devote preghiere”.

55 Sul complessivo dovere di collaborazione del fiduciario, ma con riferimento all’assetto classico della *fiducia*, cfr. B. NOORDRAVEN, *Die Fiduzia* cit., 216 ss.; per qualche cenno, P. LAMBRINI, *Lineamenti storico-dogmatici della fiducia cum creditore*, in L. VACCA (cur.), *La garanzia nella prospettiva storico-comparatistica* (Atti Convegno Aristec – Salisburgo 2001), 2003, 271; F. BERTOLDI, *Il negozio fiduciario nel diritto romano classico*, Modena 2012, 142 ss.

56 Sarebbe superfluo insistere sul fatto che il profilo dell’affidamento è essenziale al fenomeno negoziale della *fiducia*. Mi limito a richiamare, in ragione dell’apposita accentuazione in esse contenuta, le testimonianze di Cic., *de nat. deor.* 3.74 “... *inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati pro socio fiduciae, reliqua quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, ...*” (con il commento di N. BELLOCCI, *La tutela della fiducia* cit., 90); di Cic., *Rosc. com.* 17 “*Si qua enim sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt, fiduciae, tutelae, societatis. Aequae enim perfidiosum et nefarium est fidem frangere quae continet vitam, et pupillum fraudare qui in tutelam pervenit, et socium fallere qui se in negotio coniunxit*”; e la formuletta “*fidi fiduciae causa*” (su cui, ultimamente, L. PEPPE, *La vastità del fenomeno fiduciario nel diritto romano una prima riflessione*, in M. LUPOLI (a cura di), *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006, 41s.; Id., *Alcune*

la particolare meticolosità nella costruzione della *formula* ottimamente si coordinerebbe con il fatto che si tratta di uno schema congegnato per controversie alla cui base è una vicenda – il temporaneo passaggio, in capo ad un soggetto, della proprietà su un bene che dovrà, poi, esser ritrasferito al precedente *dominus* – avvertita dalla coscienza sociale come particolarmente delicata.

4. Come accennato in apertura di discorso, proprio con riguardo all'indicazione “*ut inter bonos ...*” è stato affermato che la nozione di *vir bonus* si sarebbe trasformata nel tempo e che questa evoluzione avrebbe inciso sul criterio di valutazione dei doveri del fiduciario: da un originario riferimento a “celui qui se contente de respecter les conseils des ancêtres et d’observer les lois et préceptes” (Hor., *epist.* 1.16.40-45), che si iscriverebbe nella tradizione del *ius civile* e che sarebbe sotteso all’elogio del *vir bonus* compiuto nel *De agri cultura* di Catone (*agr., praef.* 2), ad una nuova concezione, che sarebbe propria del *ius gentium* e influenzata dalla cultura ellenistica, di un *bonus vir* “dont on attend qu’il soit juste, loyal, généreux, mesuré et temperé” (Cic., *off.* 1.121) e specificamente, che “*prosit quibus possit, noceat nemini nisi lacessitus iniuria*” (Cic., *off.* 3.76).<sup>57</sup> Vera questa vicenda evolutiva, conseguirebbe che il collegamento, riconoscibile in Cic., *ad fam.* VII.12.2 (*supra*, § 3), tra le parole “*inter bonos bene agi*” e un modello di complessivo dovere di collaborazione riflette o una personale interpretazione ciceroniana o una posizione giurisprudenziale echeggiata da Cicerone e sviluppatasi solo in un momento successivo a quello della creazione del formulario.

Tuttavia, l’individuazione di una linea evolutiva come quella riferita è senz’altro da respingere. Da un lato, infatti, essa è categoricamente smentita dalle fonti poc’anzi ricordate, che, come detto, attestano già con riguardo al periodo compreso fra la metà del III e la metà del II secolo a.C. la salda elaborazione di una nozione di *vir bonus* incardinata sul possesso di *virtutes* – tra esse, la *fides* – e sui comportamenti nei quali le stesse sono obiettivate. Dall’altro lato, la ricostruzione in questione è inattendibile già intrinsecamente, in quanto si basa sul richiamo ad alcune semplici porzioni di testi, i quali invece, se letti integralmente ed inquadrati nella loro cornice complessiva, offrono ben altre indicazioni.

In particolare, il fatto che in *agr., praef.* 2 Catone dica “*Et uirum bonum quom laudabant* (scil. *maiores nostri*), *ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur*” che, cioè, “les Anciens donnaient au *bonus vir* les traits d’un bon argiculteur et d’un paysan expérimenté” in sé non significa nulla; né, meno che mai, rivela una nozione di *vir bonus* che “s’inscrit dans la tradition du droit civil”, alla quale si contrapporrebbe una nozione che implica, invece, il possesso di *virtutes*. Le parole di Catone, infatti, sono da leggere insieme con la notazione di *praef.* 4, che coinvolge proprio l’orizzonte delle *virtutes*: “*ex agricolis et uiri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque inuidiosus, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt*”.<sup>58</sup>

*considerazioni circa la fiducia romana nei documenti della prassi*, in Id. (cur.), *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova 2008, 179 ss.).

57 Così J.-Ph. DUNAND, *Le transfert fiduciaire* cit., 175 s.

58 Cfr. G. FALCONE, *AUPA* 54, 79 s. (= *Vir bonus* 66 ss.).

Dall’altro lato, lo stesso passaggio di Cic., *off.* 1.121 – “*si igitur non poterit sive causas defensitare sive populum contionibus tenere sive bella gerere, illa tamen praestare debebit, quae erunt in ipsius potestate, iustitiam, fidem, liberalitatem, modestiam, temperantiam, quo minus ab eo id, quod desit, requiratur*” –, che, pure, chiama in causa numerose virtù, non è in alcun modo utilizzabile. Esso, infatti, non si riferisce specificamente al *vir bonus* (dal quale ci si attenderebbe che sia giusto, leale, generoso, misurato e temperato), ma elenca le virtù che compongono, insieme con la *fortitudo*, la sfera dell’*honestum* con riguardo alla vita pratica (cfr. §§ 1.15 e 17) e che, afferma Cicerone, sono desiderate in chi non è, per sua natura, dotato della *fortitudo*. La qualifica di *vir bonus*, nella visione ciceroniana presentata nel *De officiis*, è specificamente collegata alle prime tre elencate e cioè alla *iustitia*, alla *fides* e alla *liberalitas* (cfr. § 1.20; 23, 48 *in fine*); e la trattazione su queste tre virtù si è chiusa con il § 60: la *modestia* e la *temperantia* sono illustrate, a partire dal § 93, in quanto “*reliqua pars honestatis*”.

Infine, e soprattutto, il brano di Orazio, che dovrebbe attestare una concezione del *vir bonus* propria del *ius civile*, se letto nella sua interezza – *epist.* 1.16.40-45: “*Vir bonus est quis?! Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat, / quo multae magnaque secantur iudice lites, / quo res sponse et quo causae teste tenentur. / Sed videt hunc omnis domus et vicinia total / introrsum turpem, speciosum pelle decora*” – mostra che l’autore ha voluto impostare un immaginario scambio di battute e obiezioni al fine di esecrare la condotta di chi pubblicamente indossa la veste di una persona rispettosa del diritto (*leges, iura e consulta patrum*, che non sono “*les conseils des ancêtres*”, bensì le deliberazioni del senato) e attiva nell’impegno civile (in qualità di *iudex*, di *sponsor*, di *testis*), e che, invece, è turpe interiormente e dentro le mura domestiche: non è, cioè, realmente un *vir bonus*. Tant’è che poco più avanti (nei versi 57-62) Orazio dipinge lo stesso soggetto che esteriormente si atteggia a *vir bonus* – e che per il predetto comportamento mostrato in pubblico è guardato con ammirazione dal *forum* e dal *tribunal* (“*Vir bonus, omne quem forum spectat et omne tribunal*”) – come qualcuno che, mentre è intento a compiere un sacrificio a Giano ed Apollo, a bassa voce prega la divinità protettrice dei ladri affinché gli dia la possibilità di restare impunito dietro una parvenza di persona giusta e corretta (“*Pulchra Laverna, / da mihi fallere, da iusto sanctoque videri, / noctem peccatis et fraudibus obice nubem*”). Significativamente, poi, tra questi due passaggi Orazio inserisce (vv. 46-54) un altro immaginario dialogo. Un servo si autodefinisce “*bonus*” in quanto non ha rubato né è fuggito né ha ucciso; ma l’autore gli nega questa qualifica, affermando che i *boni* rifuggono dai misfatti “*amore virtutis*”, il servo invece per timore della punizione, e affermando che costui, se avesse la prospettiva di restare impunito, commetterebbe gravi malefatte (“*Oderunt peccare boni virtutis amore: / tu nihil admittes in te formidine poenae: / sit spes fallendi, miscebis sacra profanis*”). Dall’intero svolgimento delle battute si evincono due dati. Da un lato, che per Orazio *vir bonus* è l’opposto di *turpis*, cioè l’opposto di chi non si comporta secondo virtù: siamo, dunque, sulla medesima linea concettuale attestata dalle fonti di III-II secolo. Dall’altro lato, che Orazio, nel far raffigurare all’interlocutore il *vir bonus* come colui che si cura di mostrarsi rispettoso del diritto e dedito agli uffici civili, mentre è turpe là dove può considerarsi nascosto e sicuro, esprime la stessa critica che era stata formulata, non molto tempo prima, da Cicerone (cfr., tra molti testi, *leg.* 1.40-41; 50-51;



*ad Att.* 7.2.4; *fin.* 2.73) avverso la visione epicurea, secondo la quale le *iniuriae* sono da evitare non per amore della virtù-*iustitia* in sé, ma per il timore delle punizioni.

Discutere, in ragione delle fonti che precedono, di una “tradizione del *ius civile*” e di una “innovazione del *ius gentium* su influssi ellenistici” a proposito della nozione di *vir bonus* (e quindi della portata della *formula fiduciae*) è fuori luogo e privo di qualsiasi appiglio testuale.

---

## Abstract

The author examines the internal meaning of the formula “*ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione*” of the *actio fiduciae*. In particular, citing third and second century B.C. sources, he argues (confirming the findings of his recent research) that the qualification “*vir bonus*” underlying the words “*inter bonos*” indicates an ethical-behavioural perspective, not social status. He suggests a reading that would give the adverb “*bene*” (generally considered pleonastic with regard to the terms “*inter bonos*”) an autonomous role. Finally, he shows that the sources do not justify the assertion that the meaning of the criterion “*ut inter bonos*” has changed over time as a consequence of an alleged transformation of the notion of *vir bonus*.